



REGOLAMENTO INCENTIVI ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI IMU

(Art. 1, comma 1091 e 1091 bis , Legge n.145/2018)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 23.12.2025

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091 e 1091 bis, della Legge n. 145/2018, ed ha per oggetto la definizione delle misure di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, connesse al maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'Imposta Municipale propria (IMU).
2. La misura massima dell'incentivo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, limitatamente all'anno di riferimento, è fissata nel 5% del maggior gettito accertato e riscosso, relativo al recupero evasione dell'IMU nell'esercizio fiscale precedente, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.

Articolo 2

Attività di controllo dell'Ufficio Tributi

1. L'attività di controllo dell'Ufficio Tributi, consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti nelle competenze del Responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.
2. Per recupero evasione deve intendersi l'attività svolta dall'Ufficio Tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni per la presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.
3. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di avvisi di accertamento d'ufficio e in rettifica e nell'emissione di ruoli coattivi.

Art. 3

Condizioni

1. L'incentivo in argomento può essere attivato a condizione che il Comune proceda all'approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto entro i termini stabiliti dal T.U. di cui al D. Lgs. n.267/2000.

Art. 4

Compenso incentivante-Soggetti destinatari

1. Ai soli fini del presente Regolamento, rientrano nella definizione di "Ufficio Tributi", il personale assegnato all'Ufficio Ragioneria, parte Entrata, e il personale addetto all'Ufficio Tributi, oltre al Responsabile del Servizio.

Art. 5

Costituzione e quantificazione del fondo incentivante.

1. Le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui all'articolo precedente alimentano la parte variabile del fondo di cui all'art.67, comma 3, lett c) del CCNL 21.05.2018, nella misura del 4,5% del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti IMU nell'esercizio finanziario precedente. L'ulteriore 0,5% del maggior gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti IMU nell'esercizio finanziario precedente, è destinato al potenziamento delle risorse strumentali

dell'ufficio.

2. La ripartizione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Servizio in favore del personale di cui all'art.4.

Art. 6

Ripartizione del compenso incentivante

1. La quota di ripartizione dell'incentivo è così suddivisa:
 - Dipendenti facente parte dell'Ufficio ragioneria, parte entrata e il personale addetto all'ufficio tributi coinvolti nelle attività 50%;
 - Responsabile del Servizio Tributi 50%.

Art. 7

Liquidazione del compenso incentivante

1. Nell'anno successivo, a quello di costituzione del fondo, e successivamente all'approvazione del rendiconto, il Responsabile del Servizio Tributi, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi. A tal fine redige la relazione in ordine alle risultanze dell'attività di accertamento IMU e anche la rimette all'Organismo Indipendente di Valutazione o Nucleo di Valutazione che ne valuterà il contenuto nell'ambito della performance del Responsabile.
2. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività costituiranno economia di bilancio.

Art.8

Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
3. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite del 15% le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate di cui al successivo articolo 10.

Art.9

Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'Ufficio Tributi

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito in misura pari a quanto determinato all'art.5, nonché dalle somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 9.
2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.
4. Nel caso in cui non siano rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D. Lgs. n.267/2000, il fondo non potrà essere utilizzato e le somme costituiranno economia di bilancio.

Art.10
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto di esecutività della delibera di approvazione.
2. Relativamente al primo anno di applicazione, il Fondo incentivante è alimentato con le entrate IMU riscosse (in conto competenza ed in conto residui) risultante dal rendiconto di gestione approvato ed è destinato al potenziamento delle risorse strumentali e dal riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero dell'evasione tributaria.



COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione di giunta comunale n. 99 del 23.12.2025, e pubblicato contestualmente all'Albo Pretorio del Comune dal 31/12/2025 al 15/01/2026. La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Il suddetto atto è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 16/01/2026 al 31/01/2026, ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto Comunale, senza opposizioni o reclami

Ozzero, li 04.02.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. STEFANO BALZAROTTI)